

Legge Regionale 23 maggio 1997, n. 19

Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna

Articolo 2

Criteri di ripartizione del contributo (*)

1. Il contributo è così ripartito: ai comuni l'87 per cento; alle province il 12 per cento; alle comunità montane l'1 per cento.
2. All'interno di ciascuna categoria di enti il contributo è ripartito:
 - a) per il 10 per cento in parti uguali tra gli enti destinatari;
 - b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
 - c) per il 60 per cento in proporzione alla spesa per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, come risultante dal certificato del conto consuntivo per il penultimo anno precedente quello di ripartizione; gli enti che non hanno tempestivamente presentato il certificato del conto consuntivo sono esclusi dall'assegnazione della quota di cui alla presente lettera.
3. All'erogazione del contributo si provvede con le modalità stabilite dall' articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 e dall' articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.
4. Per l'anno 1997, il decreto di ripartizione del contributo è emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*) Per una deroga ai criteri di ripartizione previsti dal presente articolo vedi l'art. 10, comma 1, L.R. 29 maggio 2007, n. 2.